

Copione n. 4



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

1.

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICA ART. 61 DELLA L.R. 16 MAGGIO 1985, N. 27".

Esaminato dalla 5ª Commissione consiliare nella seduta del 27 settembre 1995.
Parere favorevole con emendamenti.

Relatore: Armando STEFANETTI.

-
- Parere n. 13/VI.
 - Relazione.
 - Testo d.d.l. con a fronte gli emendamenti proposti dalla Commissione.

Settembre 1995.



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

2.

DISEGNO DI LEGGE

"" Modifica art. 61 della l.r. 16 maggio 1995 n. 27""

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

L'art. 61 della legge regionale n. 27 del 1985 sui lavori pubblici definisce la composizione del collegio arbitrale nel caso di controversia insorta tra l'ente appaltante e l'impresa; il punto c) stabilisce che per parte della Regione siano presenti due propri funzionari dirigenti .

La Corte Costituzionale, con sentenza del 6.02.1995 n. 33, ha dichiarato illegittima tale norma; infatti l'ente pubblico diverso dalla Regione, pur essendo parte della controversia, viene così escluso dalla partecipazione diretta al procedimento.

La nuova composizione che si propone con il d.l. al nostro esame sostituisce i due componenti rappresentanti della Regione con un dirigente o un libero professionista nominato dalla Regione stessa e con un dirigente o libero professionista nominato dall'altro ente pubblico parte della controversia.

La 5ª Commissione ha espresso parere favorevole proponendo alcune modifiche nei criteri di designazione del libero professionista, che comunque assicurino, nel collegio arbitrale, la presenza di esperti della materia allorchè l'ente pubblico ne sia sprovvisto all'interno della propria struttura burocratica.

Invito il Consiglio ad approvare la legge così come proposta dalla 5ª Commissione nel testo a fronte.

Bari, settembre 1995

Il Presidente

(Prof. Armando L. Stefanetti)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

3

PARERE N 13/VI

D.d.l. "Modifica art. 61 della L.R. 16 maggio 1985, n. 27".

Seduta del 27 settembre 1995

Presenti: Stefanetti (Presidente), Fiorentino, Tedesco, Marmo, Balducci, Colizzi, Errico, Fusillo, Lecce, Lospinuso, Mineo, Sardelli (Camilli), Valente.

Segreteria Commissione: Ing. Mona, Sig.ra Romanazzi, Sig.na Trimini

LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- Preso in esame il d.d.l. in epigrafe;
- discusso nel merito come illustrato nella relazione in aula che si intende qui allegata ;
- formulate le proposte di emendamenti da sottoporre all'approvazione del Consiglio ;
- Udite le dichiarazioni di voto;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

condizionato all'approvazione del d.d.l. modificato come da emendamenti riportati a fronte nel testo allegato

Designa relatore il Presidente Stefanetti.

Il parere è stato espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE: Stefanetti, Fiorentino, Balducci, Errico, Marmo, Lospinuso, Tundo.

CONTRARIO: //

ASTENUTO: Colizzi, Fusillo, Mineo, Tedesco, Valente.

Il Responsabile della Segreteria
(Ing. G. Mona)

Giovanni Mona

d'ordine
Il Presidente
(Prof. A. Stefanetti)

Giovanni Mona



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

4

(Testo della Giunta)

(Testo proposto dalla Commissione)

DISEGNO DI LEGGE

"MODIFICA ART. 61 DELLA L.R. 16
MAGGIO 1985, N.27".

Articolo unico

1. La lettera c) del comma 3 dell'art. 61 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27 (Testo unificato ed aggiornato di leggi regionali in materia di opere e lavori pubblici) è sostituita dalla seguente:

"c) un dirigente della Regione ovvero un dirigente di altra P.A. ovvero un libero professionista, nominato dal Presidente della Giunta regionale".

... o, subordinatamente, ...

2. Dopo la lettera d) dello stesso 3 comma è aggiunta la seguente lettera:

"e) un dirigente o un libero professionista iscritto nel relativo albo professionale, nominato dall'Ente pubblico parte della controversia".

... un dirigente dell'ente pubblico ovvero, in mancanza delle specifiche figure professionali richieste dalla tipologia dell'opera e della controversia, un libero professionista nominato dall'ente pubblico parte della controversia.